

**Edizione di lunedì 31 ottobre 2016**

## **CRISI D'IMPRESA**

[I commercialisti scommettono sul sovraindebitamento](#)

di Massimo Conigliaro

## **DIRITTO SOCIETARIO**

[Versamenti soci per aumenti di capitale “targati”](#)

di Sandro Cerato

## **PENALE TRIBUTARIO**

[L'elemento psicologico della dichiarazione fraudolenta](#)

di Luigi Ferrajoli

## **IVA**

[Limiti applicativi dell'esenzione da IVA per i bitcoin](#)

di Marco Peirolo

## **ENTI NON COMMERCIALI**

[Ancora sullo scopo di lucro nello sport](#)

di Guido Martinelli

## **PROFESSIONI**

[Le competenze trasversali cognitive](#)

di Maatmox

## CRISI D'IMPRESA

---

### ***I commercialisti scommettono sul sovraindebitamento***

di **Massimo Conigliaro**

I professionisti scommettono sul **sovraindebitamento** e sulla gestione della crisi di imprese e **consumatori**. È questa l'impressione che si coglie analizzando i numeri a poco più di un anno dall'iscrizione del primo **organismo di composizione della crisi** (quello dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma) nel registro tenuto dal **Ministero della Giustizia**.

Alla fine del mese di **ottobre** del **2016** sono infatti **86** gli Organismi accreditati e **2.493** i professionisti che, avendone i requisiti di legge, sono stati iscritti nel registro dei **gestori della crisi**.

Tra gli Organismi di composizione della crisi, la categoria dei **commercialisti** è quella che si è mostrata più attiva con **50 OCC costituiti** (due in associazione tra più ordini), seguita dalle **Camere di Commercio** che ad oggi sono **19**. Ancora tiepido il mondo dell'**avvocatura** che ha attivato soltanto 10 organismi, anche se tra questi figurano quelli di **Roma** e **Milano** che per "popolazione" interessata risultano comunque significativi. Quasi del tutto assente il mondo del **notariato**, che risulta presente in due casi: a **Varese**, dove è stato costituito un organismo congiunto con il locale Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed il Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese; a **Firenze**, con l'OCF – organismo di conciliazione di Firenze – costituito in associazione tra gli ordini professionali di commercialisti, avvocati e notai ed associazioni del mondo legale e forense.

Soltanto 5 i **Comuni** – peraltro tutti di dimensioni assai ridotte, alcuni in associazione tra loro e nessun capoluogo di provincia – che hanno costituito un OCC.

È utile ricordare che nelle procedure di sovraindebitamento il debitore **deve essere assistito** da un organismo di composizione delle crisi, disciplinato dall'[articolo 15 della L. 3/2012](#). Il [decreto del Ministero della Giustizia 202/2014](#) ha istituito il **registro** in cui gli **organismi** devono iscriversi e disciplinato i requisiti e le modalità per l'**iscrizione**, la **formazione** e la **gestione** dell'elenco degli iscritti e la determinazione dei **compensi** e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono ad una delle procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento.

L'articolo 15 della L. 3/2012 prevede che tali organismi possono essere costituiti dagli **enti pubblici** che diano adeguate garanzie di **indipendenza** e di **professionalità**. Non è pertanto possibile – come avvenuto nel caso della mediazione civile delle controversie – che l'organismo sia costituito da soggetti privati.

Il legislatore tuttavia non è stato molto accorto nell'attribuzione dei **nomi ai diversi attori della procedura**. Per **OCC** si intende, infatti, sia il professionista nominato dal Tribunale per fornire l'ausilio previsto dalla legge al debitore, sia l'**articolazione interna** di uno degli enti pubblici individuati dalla legge e dal regolamento che è destinata all'erogazione del servizio di gestione della **crisi da sovraindebitamento**.

In pratica, nel caso in cui non sia presente in una circoscrizione di Tribunale un ente pubblico con funzioni di OCC, le stesse saranno attribuite ad un professionista (di solito un **commercialista**) nominato dal Tribunale. In altri casi per OCC si intende l'articolazione dell'ente pubblico, già delineata.

Per **referente** si intende invece la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal regolamento dell'organismo, **indirizza e coordina** l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai "**gestori della crisi**": tali sono le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore.

Gli organismi costituiti dalle Camere di Commercio, dagli **ordini professionali** degli avvocati, dei **dottori commercialisti** e dei notai ed il Segretariato sociale di cui all'[articolo 22, comma 4, lettera a\), della L. 328/2000](#) sono iscritti di **diritto al registro degli OCC**, previa presentazione di una domanda.

Unitamente a tale domanda (e successivamente per le integrazioni) gli enti pubblici che costituiscono l'OCC devono presentare al Ministero della Giustizia l'elenco dei gestori della crisi del proprio organismo.

Possono essere iscritti nel registro dei **gestori della crisi** le persone fisiche che hanno i seguenti **requisiti**:

- **laurea magistrale** in materie economiche o giuridiche;
- specifica formazione acquisita tramite un **corso di specializzazione universitaria** (o, comunque, organizzato dalle Camere di Commercio o dal Segretariato generale o dagli ordini in collaborazione con le università) di durata non inferiore a 200 ore in materia di crisi dell'impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore;
- aver effettuato un **tirocinio** non inferiore a 6 mesi.

In seguito alla sentenza del **Tar del Lazio** n. 12457/2015, su ricorso proposto dal CNDCEC, possono essere iscritti nel registro dei gestori della crisi anche i **ragionieri** sprovvisti di titolo di laurea iscritti alla **Sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**. La sentenza è ormai definitiva per mancata impugnazione da parte dei Ministeri chiamati in giudizio (Giustizia, Sviluppo Economico ed Economia).

Ai fini della formazione, gli iscritti alla sezione A dell'Albo dei commercialisti possono

conseguire il titolo di **gestori della crisi** frequentando un corso abilitante di 40 ore organizzato da ordini professionali ed università ovvero da **società di formazione specializzate** in collaborazione con i suddetti enti.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

## DIRITTO SOCIETARIO

---

### ***Versamenti soci per aumenti di capitale “targati”***

di **Sandro Cerato**

Nella [sentenza 12 marzo 2015, n. 5739](#), il Tribunale di Roma ha affrontato una questione attinente al **versamento eseguito da un socio in conto futuro aumento del capitale sociale, successivamente non deliberato dalla società**. In tale ipotesi, si conclude nella sentenza, il versamento eseguito dal socio deve essere **restituito** allo stesso poiché il suo “perfezionamento” è condizionato all’avverarsi del successivo aumento del capitale sociale. Nel caso affrontato dal Tribunale capitolino si è disquisito circa la **natura e la destinazione della riserva formatasi a seguito del versamento di un socio vincolato al futuro aumento del capitale sociale**. Nella prassi operativa delle società, soprattutto a ristretta base sociale, accade di frequente che i soci effettuino dei versamenti a favore della società stessa, la cui natura è differente in relazione al vincolo che sugli stessi si realizza.

Il primo aspetto riguarda **l’obbligo o meno di restituzione del versamento eseguito**, e la risposta non è affermativa poiché tale diritto vi sarebbe se il versamento fosse avvenuto a titolo di finanziamento e come tale appostato tra i debiti della società. Diversamente, laddove il versamento avvenga senza alcun diritto alla restituzione, lo stesso costituisce un **incremento patrimoniale della società da contabilizzare tra le riserve di patrimonio netto**. In tale ambito rientrano i versamenti eseguiti in “*conto futuro aumento del capitale sociale*”, che secondo i giudici romani costituiscono una **riserva di capitale** (e non di utili) soggetta alla stessa disciplina della riserva da sovrapprezzo, sia pure “**targata**” in capo al socio che ha eseguito il versamento. E tale ultimo aspetto costituisce senza dubbio una questione di particolare interesse che è stata evidenziata nella citata sentenza del Tribunale di Roma n. 5739/2015. Più in dettaglio, i giudici di merito, richiamando la giurisprudenza di legittimità ([Cassazione n. 2314/1996](#)), osservano che pur in presenza di un **versamento eseguito dal socio a titolo di futuro aumento del capitale sociale**, lo stesso potrebbe vantare il diritto alla restituzione prima dello scioglimento della società, cui corrisponde un **obbligo della società di procedere allo storno delle somme ricevute dal socio, ed iscritte in origine nel patrimonio netto**, e relativa allocazione tra i debiti della società. Tale circostanza, si legge nella sentenza, “*accade allorquando emerga, in termini inequivoci, la volontà concorde degli interessati (soci eroganti e società) di ancorare l’apporto finanziario ad una specifica e già programmata operazione di aumento del capitale sociale*”. Facendo proprio l’indirizzo espresso dalla richiamata sentenza della Cassazione, i giudici romani ritengono necessaria la **distinzione, nell’ambito dei versamenti eseguiti dai soci, tra quelli generici effettuati in conto capitale e quelli che si riferiscono ad un futuro e ben determinato aumento di capitale**. Mentre per i primi non vi sono particolari dubbi sul fatto che la società possa disporre liberamente senza che i soci possano vantare alcun diritto alla restituzione fino al momento in cui la società sarà liquidata, la questione è senza dubbio più delicata per i versamenti effettuati nella seconda fattispecie.

Una prima ipotesi riguarda la **sussistenza di un chiaro collegamento causale tra il versamento eseguito dal socio ed il futuro aumento del capitale sociale**; nel qual caso si ritiene che le parti abbiano voluto condizionare **risolutivamente** l'acquisizione patrimoniale della società alla futura delibera di aumento del capitale sociale. All'atto del versamento da parte del socio la società alloca provvisoriamente l'importo tra le riserve di patrimonio netto, e successivamente quale capitale sociale all'atto della delibera effettiva di aumento dello stesso. Al contrario, laddove l'aumento del capitale sociale non dovesse avvenire, il **socio ha il diritto alla restituzione del versamento eseguito**, essendo venuta meno la causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale da lui eseguita.

Una seconda ipotesi riguarda, invece, la circostanza in cui la **previsione del futuro aumento del capitale sociale sia solo generica, senza indicazione di alcuna data o almeno del termine entro cui eseguire l'aumento del capitale sociale**. In tal caso, evidenziano i giudici, s'impone la scelta tra due soluzioni alternative: ritenere che le somme, in base alla volontà delle parti, rimangano acquisite nella disponibilità della società, ovvero ricorrere in via analogica all'[articolo 1183 cod. civ.](#), ammettendo che il socio possa chiedere al giudice la fissazione di un termine entro cui la società sia tenuta a decidere in ordine all'aumento del capitale sociale, in modo tale da provocare l'avveramento o il mancato avveramento della condizione cui il conferimento è risolutivamente condizionato.



## PENALE TRIBUTARIO

---

### ***L'elemento psicologico della dichiarazione fraudolenta***

di **Luigi Ferrajoli**

La Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta in tema di **dichiarazione fraudolenta**, con particolare riferimento all'**elemento psicologico** richiesto per l'integrazione della fattispecie penale di cui all'[articolo 2 D.Lgs. 74/2000](#).

Nel caso oggetto del presente intervento, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi a seguito di ricorso proposto dall'imputato, **legale rappresentante** di una società, basato su tre motivi: violazione di legge per avere i due giudici di merito conferito piena efficacia probatoria al processo verbale di constatazione; vizio di motivazione in ordine ai rilievi difensivi relativi alle fatturazioni in contesto; mancata assunzione di prova decisiva richiesta nell'interesse dell'imputato (testimonianza di soggetti ammessi in primo grado e mai sentiti).

La Cassazione, Sezione Terza Penale, con [sentenza n. 38717/2016](#), ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato, con specifico riferimento al terzo motivo di impugnazione.

Sul punto, il Giudice di legittimità ha innanzitutto evidenziato come censurabile e contraddittoria la motivazione della Corte di Appello relativa alla **mancata assunzione dei testi indicati**, nonostante l'originaria ordinanza di ammissione degli stessi.

Proseguendo nel proprio *iter* argomentativo, la Corte di Cassazione ha affermato l'**utilizzabilità del processo verbale di constatazione** acquisito al fascicolo del dibattimento, peraltro confermato dalla deposizione dell'operante, tuttavia ha ritenuto che non si potessero attribuire **soggettivamente** all'imputato i fatti illeciti contestati, in ragione dell'allegazione difensiva per cui gli stessi dovessero essere ascritti *"ad altro soggetto operante in sede diversa e separata della società contribuente"*.

In particolare, la Suprema Corte ha affermato che la **semplice veste di legale rappresentante** della società in capo all'imputato **non è sufficiente** ad una affermazione di colpevolezza *sic et simpliciter*, *"poiché, considerandone le dimensioni non certamente minimali, è invece necessario l'accertamento in concreto della sua consapevolezza della fittizietà delle fatture utilizzate ai fini della presentazione di una dichiarazione fiscale fraudolentemente falsa e correlativamente appunto verificare mediante l'assunzione dei testi suddetti se di contro sia veritiera la tesi difensiva che tale consapevolezza non sussisteva, per detta ragione"*.

Da notare, proprio su questo specifico aspetto, che la Corte di Appello aveva viceversa motivato con la frase *"il prevenuto, qualunque fosse l'organizzazione aziendale, aveva tutto l'interesse a perpetrare l'evasione fiscale di cui, beneficiandone, non poteva non essere a"*

**conoscenza...**”.

Proprio tale aspetto, secondo la Corte di Cassazione, doveva invece essere **accertato**, attraverso la comparazione tra le dichiarazioni rese dal teste assunto con quelle di quelli successivamente non sentiti.

Tale pronuncia è quanto mai interessante perché prende precisa posizione su un aspetto che spesso viene trascurato nei reati tributari, ossia la presenza o meno dell'**elemento psicologico** richiesto ai fini della integrazione della fattispecie criminosa.

Nel caso in esame, la Suprema Corte, ha chiaramente etichettato come “**non adeguata**” la motivazione resa dal Giudice di seconde cure e sopra richiamata, ai fini dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, basata non tanto su un accertamento in concreto, quanto su ipotesi ritenute dal Giudice di merito come plausibili (“**non poteva non essere a conoscenza**”).

Ecco allora che, anche con specifico riferimento all'**elemento soggettivo** della fattispecie, risulta necessario un **preciso e puntuale accertamento**, anche mediante l'ammissione, come nel caso che ci occupa, di tutti i mezzi di prova che possano far luce sulla consapevolezza o meno dell'imputato in ordine alla condotta delittuosa attribuitagli.

Tale consapevolezza, insegna la Suprema Corte, **non può** essere ricondotta *de plano* alla veste formale di legale rappresentante assunta dal soggetto chiamato a difendersi, in quanto in capo al medesimo, per diversi motivi, potrebbe **difettare** proprio quella **consapevolezza** viceversa richiesta dalla norma incriminatrice e condizione indefettibile per il raggiungimento di una pronuncia di condanna.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:





## IVA

---

### ***Limiti applicativi dell'esenzione da IVA per i bitcoin***

di **Marco Peirola**

La sentenza Hedqvist, resa dalla Corte di giustizia nella [causa C-264/14 del 22 ottobre 2015](#), superando il contenuto dell'[articolo 10, comma 1, n. 3\), del D.P.R. n. 633/1972](#), che **ricollega l'esenzione da IVA delle valute estere al "corso legale"**, ha affermato che le operazioni consistenti nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale *bitcoin* e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra il prezzo di acquisto delle valute e quello di vendita praticato dall'operatore ai propri clienti, costituiscono **prestazioni di servizio a titolo oneroso**. Più precisamente, secondo i giudici europei, tali transazioni rientrano nell'ambito delle operazioni "*relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio*" di cui all'[articolo 135, par. 1, lett. e\), della Direttiva n. 2006/112/CE](#) e, quindi, **beneficiano dell'esenzione**.

La pronuncia della Corte esclude, pertanto, che l'esenzione si applichi alle sole operazioni aventi per oggetto le valute tradizionali, ammettendo il beneficio anche per le valute virtuali alla duplice condizione che siano accettate dalle controparti di una cessione o di una prestazione quale **mezzo di pagamento alternativo** ai mezzi di pagamento legali e **non abbiano altre finalità oltre a quella liberatoria**, benché su base volontaria.

Alla luce di tale conclusione, l'Agenzia delle Entrate, nella [risoluzione 72/2016](#), ha chiarito che le commissioni incassate per l'attività di compravendita di *bitcoin* si qualificano ai fini IVA come il corrispettivo di una prestazione di servizi esente ai sensi dell'[articolo 10, comma 1, n. 3\), del D.P.R. n. 633/1972](#).

Nel documento di prassi, l'Agenzia ricorda che le criptovalute possiedono due caratteristiche fondamentali:

- in primo luogo, non hanno natura fisica, bensì digitale, essendo create, memorizzate e utilizzate non su supporto fisico bensì su dispositivi elettronici (es. *smartphone*), nei quali vengono conservate in **"portafogli elettronici" (cd. *digital wallet*)** e sono pertanto liberamente accessibili e trasferibili dal titolare, in possesso delle necessarie credenziali, in qualsiasi momento, senza bisogno dell'intervento di terzi;
- in secondo luogo, i *bitcoin* vengono emessi e funzionano grazie a codici crittografici e a complessi calcoli algoritmici. In sostanza, essi sono generati per mezzo di algoritmi matematici, tramite un **processo di "estrazione" (cd. *mining*)** e lo scambio dei predetti codici criptati tra gli utenti (*user*) avviene per mezzo di un'applicazione *software*.

Proprio in relazione alle caratteristiche di cui sopra, si pone il problema di stabilire se

determinati **servizi aventi natura essenzialmente informatica, connessi all'attività di compravendita delle valute virtuali**, siano esenti da IVA.

La Corte di giustizia, nelle sentenze di cui alle cause C-2/95 del 5 giugno 1997 e [C-350/11 del 28 luglio 2011](#), ha ritenuto che le operazioni indicate nell'articolo 135, par. 1, lett. d), della Direttiva n. 2006/112/CE – riguardanti i pagamenti, i giroconti, ecc. – sono da considerare esenti **a prescindere dalle modalità di svolgimento della prestazione, siano esse manuali, automatiche o elettroniche**. Siccome poi l'esenzione ha carattere oggettivo e, quindi, non dipende da colui che la rende, è possibile beneficiare dell'esenzione anche nel caso di affidamento a terzi dell'esecuzione delle operazioni in esame, ma a tal fine non è sufficiente che il servizio fornito sia un elemento indispensabile alla realizzazione dell'operazione finanziaria esente, bensì è necessario che lo stesso costituisca *“un insieme distinto nella sua globalità, idoneo a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali delle operazioni per le quali è espressamente prevista l'esenzione”*. A giudizio della Corte, dato che non sono esenti da IVA i servizi riguardanti la semplice fornitura di una prestazione materiale o tecnica, per individuare correttamente il regime impositivo è di fondamentale importanza l'**analisi del grado di responsabilità contrattuale del prestatore** che deve rispondere della corretta esecuzione del servizio reso, dovendosi esaminare se tale responsabilità sia limitata agli aspetti tecnici della prestazione fornita o si estenda agli elementi specifici ed essenziali dell'operazione finanziaria, vale a dire quelli idonei a determinare **modifiche giuridiche ed economiche nella sfera dei rapporti patrimoniali del soggetto destinatario**.

È proprio sulla base di tali principi – in seguito ripresi ed ampliati dall'Agenzia delle Entrate nelle [risoluzioni 205/2001](#), [120/2003](#), [133/2003](#) e [175/2008](#) – che andrebbe ulteriormente chiarito se i **servizi di digital wallet e di mining** soddisfino le condizioni richieste dall'elaborazione della giurisprudenza della Corte UE per poter essere considerati esenti.

In proposito, ma una conferma ufficiale è indispensabile, i servizi riconducibili a questa seconda tipologia rientrano senz'altro nell'esenzione, in quanto **strettamente funzionali alla creazione e allo scambio di bitcoin**, mentre i servizi di *wallet* sembrano esclusi **non essendo essenziali** ai fini del trasferimento della moneta virtuale tra gli utenti se si considera che questi ultimi possono scambiarla in modo del tutto autonomo, cioè senza ricorrere a tali servizi.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

ONEDAY MASTER  
**LE NOTE DI VARIAZIONE, IL VOLUME D'AFFARI E IL  
MECCANISMO DELLA DETRAZIONE** ▶▶  
Milano Verona

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Ancora sullo scopo di lucro nello sport***

di **Guido Martinelli**

Una recente **sentenza** della **CTR di Roma** (sez. 6 n. 4273/VI/16 del 28.06.2016) ci consente di tornare (si veda [“Lo sport e l'assenza di scopo di lucro”](#)) su uno dei punti cardine della disciplina del terzo settore in generale e, in particolare, del mondo dello sport: il concetto di **assenza di scopo di lucro**.

Il legislatore tributario, infatti, non lega il diritto all'ottenimento di determinate **agevolazioni** previste per il terzo settore alle finalità non lucrative dell'ente (obiettivo che invece si propone la nuova l. 106/2016).

Il Giudicante, nella decisione in esame, ha respinto l'appello del contribuente. Infatti, sul presupposto che *“nel caso de quo l'accertamento ha riscontrato numerosi elementi che hanno portato l'Ufficio a ritenere che **l'associazione verificata svolgesse attività commerciale**”, così conclude: “sulla base di tali elementi, così come rilevato dai giudici di primo grado **non può ritenersi che la ricorrente svolga attività senza fini di lucro**”.*

Ricordando, incidentalmente, che l'[articolo 149 del Tuir](#) prevede espressamente che le sportive non perdano la loro qualificazione di ente non commerciale, indipendentemente dal tipo di attività svolta, svolgere una attività commerciale non è collegabile in alcun modo alla eventuale distribuzione di **utili**. Pertanto lo scopo di lucro si consegue non per avere avuto ricavi imponibili, ma a seguito della **distribuzione** di “profitti” agli associati.

Ne consegue, ad esempio, che **l'esercizio di attività commerciali non pregiudica il diritto** al godimento dei benefici della **L. 398/1991** il cui presupposto, lo ricordiamo, è quello di essere un ente senza scopo di lucro e non necessariamente un ente non commerciale.

Ma i veri problemi iniziano quando si analizza il limite del c.d. lucro indiretto.

Perché qui, ad esempio, per le sportive sorge un problema fino ad oggi sicuramente poco analizzato. Ipotizzando che in un sodalizio sportivo (associazione o società che esso sia) siano associati anche **gli atleti, qual è il limite tra il legittimo compenso loro riconoscibile** ex [articolo 67, primo comma, lett. m\), del Tuir](#) e il passaggio alla **distribuzione indiretta di profitti** attraverso il compenso loro riconosciuto?

Sia l'[articolo 10 del D.Lgs. 460/1997](#) sulle ONLUS, al cui comma 6 si prevedono i casi di distribuzione indiretta di utili (norma che, per prassi amministrativa, trova applicazione nei confronti di tutte le associazioni), che l'[articolo 3 del D.Lgs. 155/2006](#), in materia di impresa

sociale, che disciplina la medesima fattispecie, dopo aver ribadito il principio esprimono una casistica sui limiti dei compensi agli amministratori e/o ai dipendenti delle associazioni da non superare per evitare di cadere nella distribuzione indiretta di utili.

**Nulla si dice in materia di compensi agli associati “atleti”.** Pertanto gli agonisti quotisti di una SSD o associati di una ASD possono ricevere compensi illimitati senza cadere nella distribuzione indiretta di utili? **Probabilmente ci troviamo di fronte all’ennesimo “baco” del sistema** del divieto di scopo di lucro nello sport.

Ma il tema offre altri due spunti di riflessione. Il comma tre dell'[articolo 90 della L. 289/2002](#) ha esteso l’area dei compensi sportivi di cui all'[articolo 67, primo comma, lett. m\), Tuir](#) alle collaborazioni coordinate e continuative non professionali di natura amministrativo – gestionale. Il dubbio che continua a rodermi è: **se la collaborazione amministrativo – gestionale è occasionale** (ad esempio la raccolta delle iscrizioni per la partecipazione ad un *campus* sportivo estivo), pertanto episodica e di breve durata, **io potrò riconoscere i compensi defiscalizzati** o dovrò trattarli come compensi occasionali (e pertanto assoggettarli alla ritenuta d’acconto) o come prestazioni accessorie? È chiaro che **il tenore letterale della norma imporrebbe la differenziazione tra il trattamento occasionale e quello continuativo, penalizzando sotto il profilo fiscale il primo; tuttavia, la logica e il buon senso lo impedisce.**

L’ultima nota sul tema dello scopo di lucro riguarda la possibilità di prevedere, negli statuti (in special modo quelli delle società di capitali sportive) la **possibilità di prestiti “fruttiferi” da parte dei soci.**

Si ritiene, anche in questo caso, facendo riferimento alla disciplina del lucro indiretto sopra citata, di poter rispondere in termini positivi.

Ma, evidentemente, anche in questo caso con un limite. E proprio l’analisi del limite ha un aspetto curioso.

Infatti la disciplina sulle ONLUS prevede che costituisce lucro indiretto: *“la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, **superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto**”*. Con ciò legittimando prestiti fruttiferi di interessi da parte dei soci.

Stranamente, invece, l'[articolo 3 del D.Lgs. 155/2006](#) ha previsto che costituisce lucro indiretto: *“La remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, **superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento**”*. Per quale ragione il legislatore, dopo alcuni anni, ha innalzato di un punto il tasso di interessi al di sotto del quale la remunerazione dei prestiti non si considera lucro indiretto, resta un **mistero**.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



## PROFESSIONI

---

### ***Le competenze trasversali cognitive***

di **Maatmox**

La figura del professionista classico, che dal proprio studio professionale eroga servizi consistenti nell'attuazione del vasto campo di conoscenze tecniche acquisite, ormai è tramontata e salvo quale caso di eccellenza richiede un *restyling* che porti a un'offerta a 360° e una velocità di analisi e soluzione del problema direttamente proporzionale alla velocità con cui il mercato opera.

Questo comporta, ad esempio, che il professionista sia dotato anche di competenze trasversali e soprattutto capacità di analizzare e selezionare le informazioni ricevute in un lasso di tempo ristretto.

Si pensi ai motori di ricerca quali Google o Yahoo, studiati e sviluppati per analizzare un'incredibile quantità d'informazioni con lo scopo di essere il più precisi possibile nella risposta al comando dato. Ciò nonostante, le ricerche sul web vanno analizzate in modo critico e sintetizzate in modo funzionale. Questo esempio fa riferimento alla capacità di **analisi e sintesi**, che appartiene alla macroarea di Competenze Trasversali Cognitive. Tali competenze includono le abilità di ragionamento logico e/o matematico che vengono spesso valutate durante il processo di selezione del personale.

Accanto a questa capacità di analisi e sintesi, il professionista deve essere dotato in merito al c.d. *problem solving*, ovvero la capacità di trovare una soluzione quanto più semplice a problemi di varia complessità. A tale proposito, la **creatività** è un'abilità strettamente connessa al **problem solving**. Infatti, per risolvere questioni difficili può essere necessario ampliare le prospettive, trovare soluzioni originali e/o alternative, innovare e inventare. Le Competenze Trasversali Cognitive implicano quindi la capacità di utilizzare e trasferire le competenze tecniche più appropriate alla situazione o al compito che si deve affrontare, attraverso un processo decisionale o **decision-making**.

Indubbio è che tali doti si acquistano e si affinano attraverso l'esperienza e l'esercizio sul campo, tuttavia, a questo si può abbinare anche una formazione specifica e mirata a tal fine.

Ci stiamo riferendo alla Formazione Esperienziale, che ha la capacità di sviluppare e potenziare le abilità cognitive. Infatti, attraverso la sperimentazione attiva di compiti e situazioni, i partecipanti applicano le loro risorse e competenze per il raggiungimento di un obiettivo. Tali esercizi o eventi permettono di sviluppare comportamenti adattivi e migliorare le varie capacità sopracitate. Un esempio sono le *small techniques*, attività *indoor* o *outdoor* di breve durata, dove ai partecipanti viene chiesto di risolvere un compito difficile o con

limitazioni (per esempio da svolgere in silenzio o bendati). Il contesto ludico e la semplicità degli esercizi facilita per i partecipanti la comprensione di come i risultati ottenuti siano connessi alle competenze e abilità messe in atto. Inoltre, il facilitatore che guida l'attività di formazione esperienziale ha la capacità di:

- facilitare la revisione dell'atteggiamento dei partecipanti, del loro modo di pensare e agire;
- facilitare l'introduzione di modalità di comunicazione e di comportamento più efficaci;
- facilitare la comprensione delle difficoltà che possono nascere in gruppi.

Le abilità tecniche necessitano di essere affiancate da Competenze Trasversali per essere applicate al meglio. Nello specifico, le Competenze Trasversali Cognitive raggruppano le capacità di **analisi e sintesi**, la **creatività**, il **problem solving** e la capacità di **decision-making**. Tali competenze possono essere sviluppate e potenziate attraverso la formazione esperienziale, la quale permette ai partecipanti di apprendere sperimentando attività ludico-metaforiche. L'aspetto pratico e il coinvolgimento fisico, emotivo e sensoriale facilitano la consapevolezza dei propri comportamenti e delle proprie reazioni, al fine di identificare eventuali atteggiamenti inadeguati e supportare comportamenti costruttivi.

